

## Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

N. 178- 6108 / 2018  
(numero - protocollo/anno)

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

IMPRESA: SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO – SMAT S.p.A.  
SEDE LEGALE: CORSO XI FEBBRAIO, 14 10152 - TORINO  
SEDE OPERATIVA: N. 2 LOCALITÀ ORTOLE 10080 - BROSSO (TO)  
P.IVA: 07937540016 Pos.: 004626

### Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

#### Premesso che:

- l'impresa SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO - SMAT S.P.A. con sede legale nel Comune di Torino in C.so XI Febbraio n. 14, P.IVA 07937540016, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Cuornè l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per la sede operativa sita in Località Ortole nel Comune di Brosso in relazione al solo seguente titolo abilitativo:

o autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (impianto di depurazione) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- lo SUAP di Cuornè ha trasmesso alla Città metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 24/10/2017 (Ns. Prot. 127197);

- con nota datata 14/11/2017, Prot. 137804, la Città metropolitana di Torino ha comunicato allo SUAP Territorioimpresa l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

- in seguito alla lettera di richiesta integrazioni di questo Servizio (datata 10/01/2018 con Prot. 3728), lo SUAP ha trasmesso le integrazioni inviate dalla SMAT S.p.A. con PEC pervenuta il 29/01/2018, Prot. 11666, da cui si è riavviato l'endoprocedimento per l'adozione del provvedimento di AUA richiesto;

- la SMAT S.p.A., nella sede operativa in questione, è gestore di un impianto di

depurazione delle acque reflue urbane a servizio di un agglomerato con numero di abitanti equivalenti inferiore ai 2.000 con scarico in Torrente Chiusella;

**Valutato** che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/2013;

**Considerato** che l'impianto di depurazione in argomento non è soggetto alle disposizioni in materia di V.I.A. e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come tra l'altro dichiarato dal Gestore nell'istanza di A.U.A.;

**Preso atto che:**

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente la Provincia, ora Città metropolitana, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

- l'art. 2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'A.U.A.;

- in attuazione del D.M. 08/05/2015 "Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – A.U.A.", con il D.P.G.R. n. 5/R del 06/07/2015 è stato approvato il Regolamento Regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale", con cui si è definito il modello unico regionale in formato digitale per la domanda di A.U.A. affermando il principio che la stessa debba essere presentata con modalità esclusivamente telematiche ed introducendo uno specifico modello per gli scarichi di acque reflue urbane;

**Considerato inoltre che:**

- lo scarico proveniente da un impianto di depurazione delle acque reflue urbane e gli scarichi degli scaricatori di piena a servizio della rete fognaria riconducibile al medesimo depuratore, possono considerarsi un unico sistema e pertanto possono essere autorizzati con

un'A.U.A. relativa all'intero complesso oppure gli scarichi derivanti dalla rete fognaria (gli scaricatori di piena) possono essere autorizzati per raggruppamenti con atti successivi afferenti all'A.U.A. del complesso;

**Ritenuto:**

- che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistono vincoli ostativi per il rilascio, per la sede operativa in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;

- di adottare l'A.U.A. relativamente all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane del depuratore in Località Ortole nel Comune di Brosso, nel punto individuato con il n. 2 - Pos. 004626 nel catasto scarichi di questa Amministrazione, prevedendo che, con successivi provvedimenti, il presente potrà essere eventualmente integrato con le autorizzazioni allo scarico degli scaricatori di piena a servizio della rete fognaria che colletta le acque reflue urbane a detto depuratore;

**Visti:**

- la Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. n. 112/98 e dalla L.R. n. 44/00;

- la D.C.P. n. 146279 dell' 11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i.";

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";

- il Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133”;

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;

- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: “Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze”.

- il D.P.G.R. n. 5/R del 06/07/2015 con oggetto “Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”;

- il P.P.G. di gestione economico finanziaria “Programma 74: promuovere e realizzare la qualità ambientale” ed il vigente PEG all'obiettivo codice LC3/2/2017;

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto.

#### **DETERMINA**

1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'Impresa **SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SMAT S.p.A.** nella persona del suo legale rappresentante, per la sede operativa sita in

Località Ortole nel Comune di Brosso, relativa allo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane (scarico individuato con il n. 2 - Pos. 004626, nel catasto scarichi di questa Amministrazione), per la durata di **anni quindici (15)**, a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento all'Azienda da parte dello SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all'Allegato A alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013, sostituisce esclusivamente il seguente titolo:

- o autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue urbane (impianto di depurazione) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;

4) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP di Cuornè il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

Si rammenta che:

- la presente autorizzazione:
  - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;
  - deve essere sempre conservata presso l'impianto (oppure presso l'Ufficio Tecnico del gestore), unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- il rilascio dell'A.U.A. da parte dello SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città metropolitana di Torino - Servizio Risorse Idriche, all'ARPA, all'ASL competente ed alla Regione Piemonte Settore Opere Pubbliche;
- eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

- qualora il gestore intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;
- in caso di variazione del regime societario il gestore dovrà richiedere la volturazione dell'autorizzazione;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, ..... 26 FEB. 2013

 Il Dirigente del Servizio  
Risorse Idriche  
Dott. Guglielmo FILIPPINI





**ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI**

**A.1 ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE**

- la SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SMAT S.P.A. ha presentato il 15/09/2017 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Cuornè l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59, in relazione all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in acque superficiali provenienti dall'impianto di depurazione in Località Ortole nel Comune di Brosso;

- alla SMAT S.p.A. è stata rilasciata, con Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 441-25216 del 27/06/2013, l'autorizzazione allo scarico di durata quadriennale in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane nel Comune di Brosso proveniente dall'impianto di depurazione n. 2 Località Ortole recapitante in Torrente Chiusella, a servizio di un agglomerato inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti (A.E.);

- ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/06, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere chiesto un anno prima della scadenza e lo scarico può essere mantenuto provvisoriamente in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata;

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" all'art. 101, commi 1 e 2, prevede che tutti gli scarichi debbano essere disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e che a tale fine le regioni possano definire i valori limite di emissione degli stessi;

- sino alla data di emanazione delle determinazioni regionali di cui all'art. 101, i titolari degli scarichi esistenti sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni già stabilite dalle regioni, che sono da riferirsi, in Piemonte, ai limiti previsti dalla L.R. n. 13/90;

- il D.Lgs. 152/2006 prevede che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati urbani inferiori ai 2.000 abitanti equivalenti siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento appropriato in conformità alle indicazioni dell'Allegato 5 dello stesso decreto;

- nell'art. 27 della norma di Piano del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (P.T.A.) è indicato che i limiti di accettabilità degli scarichi di cui al D.Lgs. n. 152/06 ed alla L.R. n. 13/90 costituiscono valori limite di emissione funzionali al rispetto degli obiettivi di qualità dei

corpi idrici;

- il D.P.G.R. n 17/R/2008, con oggetto "Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane", entrato in vigore il 01 marzo 2009, all'art. 6 prevede che per ogni impianto di depurazione delle acque reflue urbane deve essere istituito un disciplinare di gestione speciale redatto secondo le linee guida ed i criteri generali di cui all'Allegato A dello stesso;

- la documentazione agli atti e quella presentata dall'istante nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'A.U.A. risulta completa di tutti gli elementi richiesti dal Regolamento Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i. e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06;

- il corpo recettore dello scarico in argomento è ricompreso nel bacino idrografico AI15 – Dora Baltea, così come individuato dal Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);

- il P.T.A., al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ha previsto per il bacino della Dora Baltea interventi strutturali di infrastrutturazione di integrazione e/o accelerazione dei piani d'ambito considerando significativo, per le finalità del Piano, interventi sulla razionalizzazione fognatura con la realizzazione di collettori intercomunali;

- la SMAT S.p.A., nell'istanza di A.U.A. pervenuta con la PEC del 24/10/2017 con Prot. 127197, ha inoltrato la dichiarazione che nulla è variato in merito agli intendimenti tecnici gestionali che hanno determinato il rilascio del precedente provvedimento autorizzativo;

- con la nota pervenuta il 12/01/2018, con Prot. 4869, l'ATO 3 Torinese ha inoltrato la Determinazione del Direttore Generale n. 10/2018 del 12/01/2018 di approvazione del progetto definitivo "*Interventi di ristrutturazione impianti di Ortole e San Rocco*" (Cod. A.T.O. n. 7231); tale progetto prevede, tra i vari interventi, la realizzazione di un miglioramento del depuratore in oggetto;

- con la PEC pervenuta in data 29/01/2018, con Prot. 11666, lo SUAP ha inoltrato la nota della SMAT S.p.A. (datata 24/01/2018 con Prot. 5568) in cui si dichiara che i problemi di fuoriuscita dei liquami dalle vasche del depuratore sono imputabili all'incapienza idraulica delle strutture a fronte di occasionali ed intense precipitazioni meteoriche pur attuando periodiche attività di pulizia e manutenzione, e che unicamente con l'intervento di prossima realizzazione nell'ambito del progetto ATO 7231, questa problematiche potranno essere eliminate definitivamente;

- l'impianto di depurazione a monte dello scarico n. 2 sito in Località Ortole nel Comune di

Brosso è composto da uno scaricatore di piena (gli eventuali scarichi provenienti da tale manufatto sono scaricati in modo disgiunto rispetto alle acque reflue depurate), una vasca di ripartizione del refluo su tre linee parallele costituita ognuna da due vasche tipo Imhoff e una vasca chiarificatrice, un unico pozzetto di campionamento avente potenzialità totale di 250 abitanti equivalenti (A.E.) a servizio di un agglomerato urbano di 250 A.E. con una portata media dello scarico di 62,5 mc/g e nelle cui reti fognarie, di tipo misto, non sono scaricate acque reflue industriali;

- la SMAT S.p.A., nel Disciplinare previsionale di Gestione Speciale redatto ai sensi del DPGR n. 17/R/2008 e trasmesso con la nota pervenuta il 30/06/2011, Prot. 561735 (Rif. SMAT Prot. 40610 del 17/06/2011), non ha individuato gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria che possano generare periodi di gestione speciale durante i quali non si ritiene di garantire il rispetto dei limiti allo scarico;

- dagli atti risulta inoltre che l'impianto di depurazione in argomento, sarà oggetto dei lavori previsti nel Progetto *"Interventi di ristrutturazione impianti di Ortole e San Rocco (Prog. 7231)"*, pertanto, ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento Regionale, durante la realizzazione di detti lavori il gestore è tenuto al rispetto di quanto indicato e previsto nel Parere espresso da questo Servizio con la nota datata 26/07/2017 con Prot. 91427, redatto ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del DPGR del 16/12/2008 n. 17/R, relativamente alle componenti progettuali pertinenti l'autorizzazione ed il controllo dello scarico nell'ambito della valutazione tecnico amministrativa finalizzata all'approvazione del progetto da parte dell'ATO 3 torinese;

- la SMAT S.p.A., in allegato all'istanza, ha inviato il referto di un'analisi delle acque reflue scaricate da cui si evince il rispetto dei relativi limiti di legge;

- in considerazione degli elementi agli atti e della prevista ristrutturazione dell'impianto di depurazione in Località Ortole che comporterà un miglioramento qualitativo dello scarico di acque reflue urbane nel Torrente Chiusella, si ritiene ci siano gli elementi per rilasciare l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale nelle more dell'attuazione dei lavori di cui al Progetto ATO 7231.

## **A.2 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO**

- D.G.P. n. 1325-44941 del 07/12/2010 con la quale si determina la tariffa relativa ai procedimenti amministrativi relativi agli scarichi idrici;

- l'importo totale della suddetta tariffa ammonta a Euro 75,00;

- la SMAT S.p.A. ha provveduto al pagamento della somma pari a Euro 75,00;
- D.C.P. n. 146279 dell'11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico (D.Lgs. 152/99 e s.m.i.)";
- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;
- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione, ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 21/01/1994 n. 61 recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con D.C.R. del 13/03/2007, n. 117-10731;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.

### **A.3 SCARICO AUTORIZZATO CON IL PRESENTE ATTO**

Scarico finale n. 2 Località Ortole nel Comune di Brosso, (individuato con il n. 2 - Pos. 004626, nel catasto scarichi di questa Amministrazione) indicato sulla cartografia allegata costituente parte integrante e sostanziale del presente (allegato A/1), costituito da acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio di agglomerato con numero di abitanti equivalenti (A.E.) inferiore ai 2.000 e recapitante in acque superficiali (Torrente Chiusella).

### **A.4 PRESCRIZIONI**

1. il rispetto dei limiti allo scarico finale previsti dall'allegato 1 coordinato con la tabella 2.IV dell'allegato 2 della L.R. 13/90, ovvero nel rispetto delle modalità, delle tempistiche e dei limiti indicati dalla normativa vigente ed a quanto verrà indicato dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
2. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo SUAP di Cuorgnè, pervenuta a questa Amministrazione in data 24/10/2017 (Prot. n. 127197), nelle


- successive integrazioni, nonché di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
3. il **divieto** di diluizione dello scarico finale del depuratore per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
  4. di **effettuare**, con periodicità almeno annuale, analisi complete dello scarico del depuratore conservandone i referti analitici a disposizione dell'Autorità di Controllo;
  5. di **garantire** l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo, nei punti assunti per la misurazione, mettendo in sicurezza l'accesso e garantendo la possibilità di campionare il refluo in uscita dall'impianto, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti, sia in caso di pozzetto d'ispezione, sia in caso di stramazzo;
  6. di **rispettare** quanto indicato nel disciplinare previsionale di gestione speciale trasmesso dal gestore ai sensi del DPGR n. 17/R/2008;
  7. di **attuare** interventi periodici di manutenzione in funzione delle esigenze tecniche dell'impianto per garantirne e migliorarne l'efficienza depurativa in funzione delle condizioni al contorno;
  8. di **inviare**, in caso di modifica degli elementi di cui al precedente punto 2 e delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico autorizzato, quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

Si rammenta in ultimo che:

- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente allegato verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs. n. 152/06;
- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione;
- dovrà essere rinnovata, qualora necessario, l'autorizzazione in linea idraulica da parte gestore del corpo recettore dello scarico oggetto del presente provvedimento;
- il presente è adottato ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed esula pertanto dalla compatibilità di tipo idraulico dell'intervento per quanto concerne il corpo idrico recettore.



COMUNE DI BROSSO

LOCALIZZAZIONE:  
Regione Ortole - N° 2TIPO DI IMPIANTO  
Depuratore Imhoff - PercolatoreCoordinate WGS 84  
geografiche: $\varphi$ : 45°29'21.587" N $\lambda$ : 07°47'50.166" ESezione CTR  
Scala 1:10000

114100

Coordinate Gauss - Boaga

Est: 1406043.166

Nord: 5038033.472

Quota: 742.38

NOTE:

DEPURATORE E SCARICO